

Codice A1817A

D.D. 4 giugno 2018, n. 1615

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Arona. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Comune di Arona

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Arona in data 26/04/2018, con la quale sono stati trasmessi, in forma digitale gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Tampieri Alberto relativi alla realizzazione di un'area di balneazione nello specchio acqueo antistante le particelle nn. 149 (parte), 150 e 151 del foglio 8 del comune di Arona.

Vista inoltre la comunicazione – via PEC - del Comune di Arona protocollo di ricevimento n. 24955 in data 31/05/2018 con la quale sono stati inviati, in forma digitale, nuovi elaborati riportanti una più completa delimitazione dell'area di balneazione di che trattasi, prevedenti altresì la realizzazione di un corridoio di atterraggio posto in corrispondenza di pontile ubicato all'interno dell'area riservata alla balneazione.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione, consiste nella posa di n. 9 boe ad individuazione del perimetro dell'area stessa, con un fronte lago di circa metri 150, sino ad una distanza di 30 metri dalla costa, mentre per la realizzazione del corridoio di atterraggio è prevista la posa di ulteriori n. 8 boe.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi”, e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 “Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992”, gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche, mentre le boe di individuazione del corridoio, poste a maggiore distanza dalla costa sono previste di diametro doppio rispetto alle altre e colorate, sulla sommità, rispettivamente di verde la boa posta sulla destra per chi, dal largo, accede al corridoio e di rosso la boa posta sulla sinistra per chi, dal largo, accede al corridoio.

Vista la lettera della Città di Arona – Settore Patrimonio / Demanio Lacuale (acquisita la protocollo al n 25260 in data 1/06/2018) ove si precisa che per le aree interessate dall'intervento è stata sottoscritta convenzione con ditta privata per la gestione integrata della spiaggia ubicata in corrispondenza dello specchio acqueo di che trattasi e che verrà garantito il servizio di salvamento.

Considerato che la individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, nonché la realizzazione di corridoio di navigazione risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Ritento pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, la posa di n. 8 boe a delimitazione di specchio acqueo da riservare alla balneazione, oltre a n. 8 boe a delimitazione di un corridoio di atterraggio, così come sopra evidenziato;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza, e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato dal Comune di Arona, consistente nella posa di n. 8 boe di delimitazione di un'area destinata alla balneazione e nella posa di n. 8 boe a delimitazione di corridoio di atterraggio, nello specchio acqueo antistante le particelle nn. 149 (parte), 150 e 151 del foglio 8 del comune di Arona.

2. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, così come rettificati secondo quanto riportato in premessa, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
- Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
- L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

3. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di circa metri 150, sino a circa 30 metri dalla costa, individuato in corrispondenza delle particelle nn. 149 (parte), 150 e 151 del foglio 8 del comune di Arona, con la eccezione del previsto corridoio di atterraggio.

4. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione. L'uso del corridoio di atterraggio dovrà avvenire sotto la supervisione del soggetto titolato alla gestione dell'area, al fine di prevenire pericoli per le persone.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Geol. Ing. Mauro Spanò

Estensore
Attilio Morisetti